



COMUNE DI CASTEL MORRONE

PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA n. 2 del 03/03/2021

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO COVID-19

IL SINDACO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 Suppl. Ordinario n. 2)

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 19 febbraio 2021 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. (21A01169) (GU Serie Generale n.43 del 20-02-2021,) con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, la Regione Campania è stata classificata in cd " Zona Arancione", applicandosi, di conseguenza le misure di cui all'art. 2 del citato DPCM 14.01.2021 fino al 6 marzo 2021, ossia "misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 6 del 27/02/2021;

CONSIDERATO CHE

- nel territorio comunale si sta registrando un numero crescente di contagi da COVID-19, con i gravissimi rischi connessi alla diffusione del contagio;
- allo stato sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa, considerata anche la diffusione di varianti al virus;
- si rende necessario, pertanto, adottare da subito misure generalizzate al fine di allentare la pressione epidemiologica sull'intera popolazione, ed in particolare di quanto più possibile gli spostamenti delle persone dal proprio domicilio e assembramenti di persone, tenuto conto soprattutto delle caratteristiche del paese, fino a quando i dati epidemiologici dimostrino una progressiva diminuzione della diffusione del virus sul territorio comunale;

- sono necessarie misure che favoriscono una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone soprattutto senza DPI;
- le misure adottate saranno costantemente monitorate in base all'andamento della curva epidemiologica;

VISTO l'art. 1 comma 9 del D.L. n. 33/2020 " Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. ";
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VALUTATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria indica chiaramente la necessità di adottare tutte le possibili misure idonee a salvaguardare la salute pubblica;

RITENUTO di approntare misure organizzative temporanee al fine di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica, in attuazione della normativa sopra richiamata;

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

EVIDENZIATO CHE con nota del 02 marzo u.s. la Asl di Caserta (Prot. n. 159346/DS12) avente ad oggetto misure di contenimento su base DPCM ha sollecitato gli adempimenti previsti dalle recenti disposizioni normative;

RILEVATO che tali ulteriori misure specifiche non sono in contrasto ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Castel Morrone, a far data dal 04/03/2021 e fino al 14 marzo 2021 (compreso):

1. il divieto di consumare cibi e bevande sulla via pubblica (strade, ville, piazze, altro);
2. il divieto di assembramento sul tutto il territorio comunale;
3. la chiusura al pubblico degli uffici comunali. Gli uffici comunali garantiranno modalità alternative di contatto con l'utenza con avvisi sul sito web istituzionale, con

l'utilizzo di posta elettronica e contatti telefonici. Resta ferma la possibilità di accesso previo appuntamento telefonico da concordare con l'ufficio solo per esigenze urgenti e indifferibili. E' vietato l'accesso nell'edificio comunale a persone con temperatura superiore a 37,5.

4. la chiusura del cimitero comunale, con garanzia di accesso esclusivamente ai congiunti in occasione delle operazioni di tumulazione a seguito delle celebrazioni dei riti funebri;
5. la chiusura dei circoli sociali nonché delle ville, giardini pubblici, e degli impianti sportivi, al fine di evitare l'insorgere di situazioni favorevoli alla creazione di assembramenti di persone.
6. Sarà, inoltre, vietato effettuare visite di cortesia presso le abitazioni di parenti ed amici, salvo quelle consentite ai congiunti stretti per ragioni di necessità e a tutela della salute e delle esigenze primarie di questi ultimi;
7. Di non effettuare qualsiasi festeggiamento e/o riunione di ogni genere sia in locali pubblici che in luoghi privati, pena l'applicazione del regime sanzionatorio disposto dalla normativa vigente.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale anche on-line nonché al sito istituzionale dell'Ente.
- L'immediata esecutività della presente ordinanza dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castel Morrone;
- Sia Comunicata - al Prefetto di Caserta, - al Presidente della Giunta Regionale,- alla Locale Stazione Carabinieri, - al Comando Polizia Municipale - All'ASL di Caserta;
- che ai trasgressori della presente ordinanza sarà applicata la sanzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisprudenziale al TAR Campania entro 60 gg, ai sensi dell'art.16 della legge 28/01/1977 n.10, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dalla dall'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Castel Morrone, 03/03/2021

Il Sindaco
Avv. Gianfranco Della Valle